

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 17 ottobre 1979

N. 3 dell'O.d.G.

N. 568 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Provvidenze in favore delle farmacie rurali".

L'anno millenovecentosettantasei il giorno diciassette del mese di ottobre
 alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta
 pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Vice Presidente Giuseppe Conte

vice presidenti i sigg. Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Emanuele Capozza - Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio		h	26) Giampaolo Filippo		h
2) Aprile Leonardo	h		27) Laera Alessandro	h	
3) Blandolino Antonio	h		28) Latanza Cosimo	h	
4) Borgia Carlo		h	29) Leucci Giovanni		h
5) Bortone Giorgio	h		30) Liuzzi Francesco	h	
6) Calvario Pasquale		h	31) Margiotta Giovanni	h	
7) Capozza Emanuele	h		32) Monfredi Angelo	h	
8) Cassano Michele	h		33) Morea Leonardo	h	
9) Ciocia Graziano		h	34) MACCAROSA ERICO Palma Vincenzo	h	
10) Ciuffreda Pasquale		h	35) Papa Giuseppe	h	
11) Clemente Tommaso	h		36) CASTELLANETA GIUSEPPE Papapietro Giovanni	h	
12) Colamonaco Maria	h		37) Piccigallo Benito	h	
13) Colasanto Giuseppe	h		38) Princigalli Giacomo	h	
14) Colonna Giuseppe	h		39) Quarta Nicola	h	
15) Consiglio Gabriele	h		40) Raimondo Cosimo	h	
16) Conte Giuseppe	h		41) Rizzo Marcello	h	
17) D'Alena Fedele	h		42) Romano Domenico	h	
18) D'Andrea Nicola	h		43) Sasso Giuseppe	h	
19) Dell'Aquila Antonio		h	44) Somma Antonio	h	
20) Dilonardo Giovanni	h		45) Sorice Vincenzo	h	
21) Fantasia Matteo	h		46) Tarricone Luigi		h
22) Fiore Alessandro	h		47) Tarsia Incuria Achille	h	
23) Fitto Salvatore		h	48) Trisorio Liuzzi Gennaro	h	
24) Galatone Rocco	h		49) Ventura Antonio	h	
25) Gatta Renzo	h		50) Zinorillo Giuseppe	h	

A relazione del sig. Vice Presidente di turno, cons. Giuseppe Conte, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Provvidenze in favore delle farmacie rurali".

Dà la parola al relatore, cons. Dilonardo, Presidente della VI Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Provvidenze in favore delle farmacie rurali", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to Capozza-Galatone

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Provvidenze in favore delle farmacie rurali".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dall'1 gennaio 1978 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8.3.1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in località, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è fissata nelle seguenti misure:

- L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1.000 abitanti
- L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'erogazione dell'indennità di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attività lavorative alle dipendenze di enti pubblici o aziende private.

(Approvato all'unanimità)

Art. 2

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 190.000.000, si provvederà con variazione in aumento di pari somma del cap. 168 "Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali, legge 475/68 e successive modificazioni" mediante prelievo della somma di L. 190.000.000 dal cap. 437 "Fondo di riserva del fondo sanitario regionale" del bilancio di previsione 1979.

Per gli esercizi successivi si provvederà a stanziare gli appositi fondi nei rispettivi bilanci di previsione.

(Approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to Capozza-Galatone